**NOTA DI SPECIFICA ALLA CONVENZIONE**

 **TRA**

 **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO**

 **E**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (indicare struttura ospitante)**

**N. ………….. DEL …………….**

**SUI TIROCINI PRATICO-VALUTATIVI IN PSICOLOGIA**

Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, "Ordinamento della Professione di Psicologo";

Visto il D.M. 13 gennaio 1992 n. 240 che, all'art. 2, stabilisce che all'esame di Stato "possono essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream";

Visto il D.M. 13.01.1992 n. 239 che, all'art. 1 comma 1, stabilisce che "all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo possono essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream";

Visto il D.M. 13.01.1992 n. 239 che, all'art. 1 comma 2, stabilisce che "Il tirocinio deve essere effettuato presso i dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente consiglio dell'Ordine";

Visto il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", ed, in particolare, l'art. 6 che prevede che le attività di tirocinio siano definite nell'ambito di specifiche convenzioni tra Ordini e Università;

Vista la Legge 11 luglio 2003 n. 170 che specifica le attività professionali che formano oggetto della professione alla quale si accede con laurea triennale;

Visto il D. Interm. 20 giugno 2022 n. 567 che prevede, per coloro i quali hanno conseguito o conseguono la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa;

**Vista la convenzione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

Preso atto:

* degli orientamenti della Consulta della Psicologia Accademica (CPA);
* dei principi espressi nelle "Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004", elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
* del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
* delle determinazioni dell'accordo della conferenza Stato-Regioni nel documento 'Linee-Guida sui tirocini' del 24.01.2013 che prevede, tra i diversi standard di disciplina del tirocinio, anche il riconoscimento da parte del soggetto ospitante di una "congrua indennità" a favore dei tirocinanti ma che esplicitamente esclude dall'applicazione dell'accordo (a) i tirocini curriculari promossi dalle Università e (b) i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche (oggetto della presente nota);
* della Disciplina del tirocinio professionalizzante (post-laurea) per l’area psicologica, documento approvato dal Consiglio di Classe L/24, LM/51 del Dipartimento delle Scienze Psicologiche, dell’Educazione e della Formazione nella seduta del 24.09.2014;

***I sottoscritti, con riguardo alla convenzione in premessa citata, si danno atto e specificano, quanto segue:***

**1. Definizione di tirocinio pratico-valutativo**

Per tirocinio pratico-valutativo (TPV) si intende un tirocinio avente la finalità di consentire al Tirocinante di accedere alle prove di abilitazione all'esercizio di una professione. Per questo vengono specificamente previsti vincoli rispetto alla durata e alle procedure per lo svolgimento del tirocinio, come pure rispetto alle caratteristiche dei/delle Tutor delle strutture ospitanti.

Il fatto di essere svolto dopo la laurea non configura il TPV né come un tirocinio strettamente curriculare né come un tirocinio extra-curriculare ed infatti non è regolato né dal Regolamento tirocini di Ateneo né dalle “Linee guida in materia di tirocini” del Governo italiano. Il TPV è normato dal DPR 328/01, dal D. Interm. 567/2022, dagli accordi quadro stipulati con gli ordini professionali e, all’interno dei Dipartimenti, differentemente dai diversi corsi di studio.

Per tali ragioni, il TPV deve essere un'attività programmata e deve seguire un progetto individualizzato, costruito sulla base delle "raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti", presenti nelle linee di indirizzo richiamate in premessa.

**2. Requisiti e obblighi delle sedi di tirocinio**

Gli Enti/Aziende pubblici e privati che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono possedere i seguenti requisiti:

1. presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente/Azienda o da un suo specifico settore;
2. possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/03;
3. effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno tre anni alla sezione A dell'Albo che assumano il ruolo di tutor, alle condizioni e nelle modalità previste dalla presente convenzione;
4. i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti anche a titolo di volontariato o di collaborazione, e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano un impegno orario idoneo;
5. laddove all'interno dell'Ente/Azienda sia presente più di uno psicologo tutor, uno psicologo facente parte della struttura può facoltativamente essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia";
6. il tutor dell'Ente/Azienda dovrà controllare e firmare le presenze del tirocinante sul libretto rilasciato dall'Università. La stessa procedura si adotta per tirocini svolti presso le Istituzioni scolastiche (compresi gli asili nido); in questi casi il responsabile della struttura ospitante è individuato nel Dirigente.

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a:

1. richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante;
2. richiesta di una copertura assicurativa supplementare oltre a quella esplicitata nel Progetto formativo di tirocinio.

Nessun onere di rimborso o altro tipo di pagamento è previsto in base alla deroga per i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, prevista nell'accordo della conferenza Stato-Regioni (documento linee-Guida sui tirocini del 24.1.2013), come esposto in premessa.

**3. Funzioni e compiti del tutor. Organizzazione delle attività di tirocinio.**

Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:

1. introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
2. verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
3. svolgimento, se necessario, di attività didattiche integrative, gratuite per il tirocinante, sulla base delle valutazioni che emergeranno dalle verifiche dell'esperienza;
4. valutazione consuntiva del tirocinio, condizionante per l'attribuzione dei crediti formativi nei casi previsti dalla norma. Tale valutazione deve tener conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza;
5. introduzione del tirocinante alla conoscenza del Codice Deontologico;
6. applicazione dell'art. 33 del Codice Deontologico (rispetto, lealtà e colleganza) ai rapporti con il tirocinante e quanto richiamato dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei TPV;
7. controfirma del libretto delle presenze;
8. valutare le competenze maturate dal tirocinante ed esprimere un giudizio di idoneità.

Qualora il tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'Ente/Azienda dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti dalla presente Convenzione e tempestivamente comunicarlo alla Commissione Tirocini di Area Psicologica del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione. Nel caso in cui non sia disponibile presso l'Ente/Azienda un altro psicologo con i requisiti richiesti, la Commissione Tirocini potrà incaricare un docente universitario avente i requisiti di cui al precedente art. 3 a svolgere funzione di tutor, oppure cambiare la sede del tirocinio.

Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera e dalle convenzioni cui essi fanno riferimento. Laddove esistano strutture complesse di psicologia tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti, si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor e destinati a piccoli gruppi di tirocinanti. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor, ma avente i requisiti del tutor, individuato dall'Ente/Azienda ospitante. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell'Ente/Azienda, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Gli incontri potranno essere condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno od esterno alla struttura.

**4. Diritti e doveri del tirocinante**

Il tirocinante è tenuto, in primo luogo, a seguire le indicazioni del codice deontologico degli psicologi italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi alle “Linee guida e raccomandazioni ...” per lo svolgimento del tirocinio citate in premessa.

Il tirocinante dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.

Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa Convenzione ed, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento, egli ha la possibilità di segnalare, entro due mesi dall'inizio del semestre di tirocinio, la situazione alla Commissione Tirocini di Area Psicologica di cui al punto successivo, che dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà se e come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontri che le disposizioni contenute nella presente Convenzione non siano state rispettate, la Commissione adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la Convenzione, ivi compreso il recesso dalla stessa.

**5. Commissione Tirocini di Area Psicologica**

Presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo è istituita una Commissione Tirocini di Area Psicologica, con lo scopo principale di valutare i Progetti Formativi di TPV, nonché di valutare e approvare le modifiche intervenute durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

**6. Compiti del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione**

Il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo garantisce la conformità e la rispondenza dei tirocini alle "Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004", elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.

Possono essere accettati per il TPV, da svolgere presso strutture convenzionate con l'Università degli Studi Palermo e con rilascio del libretto di tirocinio da parte della medesima Università, anche laureati in altra sede universitaria, ferme restando le specifiche procedure previste nella convenzione e nelle linee-guida di cui al presente articolo.

Palermo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| La struttura ospitanteIL RESPONSABILE LEGALE  (timbro e firma) | Per l'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMOIl DIRETTORE DEL DIPARTIMENTOdi Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione Prof. Gioacchino Lavanco |